

**COMUNE di NOCETO**

Codice Postale N° 43015

Provincia di Parma

Codi ce

Fiscale 00166930347**Ufficio Tecnico****Viabilità e patrimonio**

Disciplina degli impianti di
PUBBLICITA' o PROPAGANDA e degli
altri mezzi pubblicitari lungo od in vista
di strade, aree pubbliche o di uso pubblico

Regolamento

Testo approvato con delibera CC n° 88 del 30.11.2005
ed aggiornato con del. CC. n° _____ del _____

TITOLO I	4
CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 – OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL TITOLO I	4
ART. 2 – NOZIONE E SUDDIVISIONE DEL CENTRO ABITATO	4
TITOLO I	5
CAPO II: CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI E	5
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA	5
ART. 3 – INSEGNA DI ESERCIZIO	5
ART. 4 - PREINSEGNA	5
ART. 5 - SORGENTE LUMINOSA	5
ART. 6 – CARTELLO	5
ART. 7 – MANIFESTO	6
ART. 8 – STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO E BANDIERA.	6
ART. 9 – SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO	6
ART.10 - IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA	6
ART. 11 – ALTRI MEZZI PUBBLICITARI	8
ART. 12 – PARTICOLARI FORME DI PUBBLICITA'	8
CAPO III: NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'	10
PARTE I: COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI	10
ART. 13 – COLLOCAZIONE VIETATA	10
ART. 14 – COLLOCAZIONE FUORI CENTRO ABITATO	10
ART. 15 – COLLOCAZIONE IN CENTRO ABITATO	11
ART. 16 - PUBBLICITA' ITINERANTE	12
ART. 17 – COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI CON CARATTERE DI PROVVISORIETA' IN CENTRO ABITATO	13
ART. 18 – COLLOCAZIONE SU EDIFICI OD AREE SOGGETTI A VINCOLO	13
ART. 19 – COLLOCAZIONE SU AREA PUBBLICA O SOGGETTA A PUBBLICO PASSAGGIO	13
ART. 20 – COLLOCAZIONE DI CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI NEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE E NELLE AREE DI PARCHEGGIO	14
PARTE II	16
CARATTERISTICHE GENERALI DEI CARTELLI E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI	16
ART. 21 – CARATTERISTICHE GENERALI DEI CARTELLI E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI	16
ART. 22 – CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEGLI ALTRI MEZZI	16
PUBBLICITARI LUMINOSI.	16
ART. 23 – DIMENSIONE DEI CARTELLI E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI:	17
DEFINIZIONE	17
TITOLO I	18

CAPO IV	18
DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI	18
ART. 24 - CARATTERISTICHE DELLE INSEGNE	18
ART. 26 – DISCIPLINA PARTICOLARE DI STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI E BANDIERE	20
ART. 27 – CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI.....	21
ART. 28 - CARATTERISTICHE DELLE TARGHE DI ESERCIZIO E PUBBLICITARIE	22
ART. 29 - CARATTERISTICHE DELLE BACHECHE	22
ART. 30 – CARATTERISTICHE DELLE TENDE	22
ART. 31 – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA A MESSAGGIO VARIABILE	23
ART. 32 – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI INSEGNE E TARGHE COORDINATE.....	23
PER AFFISSIONI.....	25
CAPO V: PARTICOLARI FORME DI PUBBLICITA'	26
ART. 34 – PUBBLICITA' FONICA	26
ART. 35 – VOLANTINAGGIO	26
ART. 36 – PUBBLICITA' SUI VEICOLI	27
ART. 37 – PUBBLICITA' CON VEICOLI	27
ART. 38 – PUBBLICITA' ABBINATA ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI.....	28
ART. 39 – CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI INDICANTI SEDI DI AZIENDE PRODUTTIVE IN GENERE.....	28
ART. 40 - PUBBLICITA' NEI CANTIERI	29
ART. 41 – ALTRE FORME DI PUBBLICITA'.....	31
CAPO VI.....	32
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	32
ART. 42 – IL REGIME AUTORIZZATORIO	32
ART. 43 – COMPETENZA AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	33
ART. 44 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL COMUNE	33
ART. 45 - CASI PARTICOLARI	35
ART. 46 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	35
ART. 47 – INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E DI MODIFICA.....	36
ART. 48 - TERMINE DI VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE	36
ART. 49 – RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	36
ART. 50 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE	37
ART. 51 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	38
ART. 52 – ANNULLAMENTO E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	38
ART. 53 – MODALITA' PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER MEZZI PUBBLICITARI INDICANTI SEDI DI AZIENDE PRODUTTIVE IN GENERE.....	38
CAPO VII.....	41
SANZIONI AMMINISTRATIVE	41

TITOLO I

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL TITOLO I

Le norme del presente Titolo si applicano in tutto il territorio e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati lungo le strade od in vista di esse, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

ART. 2 – NOZIONE E SUDDIVISIONE DEL CENTRO ABITATO

1. Si definisce Centro Abitato la parte del territorio inclusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, identificato ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada, con le modalità e nei termini stabiliti con la relativa delibera di Giunta Comunale.
2. Il centro abitato viene suddiviso, ai soli effetti del presente Titolo, nelle seguenti Zone:
 - a) Zona A: Centro Storico come individuato dal P.R.G. e con esso coincidente;
 - b) Zona B: Zona Artigianale ed Industriale, Commerciale e Ricettiva individuate dal P.R.G.;
 - c) Zona C: altre zone non comprese nelle tipologie individuate ai punti a) e b);

TITOLO I
CAPO II: CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI E
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA

ART. 3 – INSEGNA DI ESERCIZIO

1. E' da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata con materiali di qualsiasi natura, installata nelle sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria sia per luce riflessa;
2. Le insegne si classificano, a seconda della loro collocazione in:
 - a) bandiera orizzontale
 - b) bandiera verticale
 - c) frontale
 - d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;
 - e) su palina (insegna collocata su supporto proprio).
3. Sono assimilate alle insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro;

ART. 4 - PREINSEGNA

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatti bifacciali e bidimensionali, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportate da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

ART. 5 - SORGENTE LUMINOSA

Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

ART. 6 – CARTELLO

1. Si definisce cartello quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi.

Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete).

ART. 7 – MANIFESTO

1. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.
2. La collocazione di manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati.

ART. 8 – STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO E BANDIERA.

Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di prodotti, manifestazioni o spettacoli.

ART. 9 – SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

ART.10 - IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA

1. Per impianti di pubblicità si intendono:
 - a) Targa di esercizio:
si intende la scritta con caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o da un marchio con caratteristiche e dimensioni così come di

seguito disciplinate all'art. 28, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa. Non deve essere luminosa.

- b) **Targa pubblicitaria:**
è definita come la targa di esercizio: se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello dove ha sede l'attività, o dalle pertinenze accessorie. È consentita solo nei casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da aree pubbliche o di uso pubblico;
 - c) **Vetrofania:**
si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive, ovvero con tecniche pittoriche, di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
 - d) **Vetrina:**
si deve intendere come impianto di pubblicità o propaganda l'infisso collocato nell'apertura di locali ad uso commerciale, produttivo o terziario qualora sia utilizzato per la affissione o comunque per l'esposizione, al suo interno, di manifesti e locandine. È equiparata alla vetrina la mostra.
 - e) **Bacheche:**
si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro e collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici, informazioni cinematografiche e di spettacolo, di altri mezzi di stampa od alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici ed associazioni varie, nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi ed alberghi;
 - f) **Tende:**
si intendono i manufatti mobili o semovibili in tessuto od in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine od ingressi;
 - g) **Impianto di pubblicità a messaggi o variabile:**
si intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta;
 - h) **Impianto di insegna o targhe coordinate:**
si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o di targhe di esercizio, monofacciali o bifacciali;
2. Gli impianti fissi per le affissioni (pubbliche, a gestione speciale o dirette) sono quegli impianti destinati all'affissione di manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x

100 e disciplinati, quanto alla loro collocazione, come dai disposti del presente Regolamento:

- Tipo “standardo”: impianti bifacciali collocato a terra su supporto proprio, montato sia orizzontalmente che verticalmente, di dimensioni multiple di mt. 0,70 x 1.00 fino ad una di mensione massima di mq. 18.00;
- Tipo “poster”: impianto a muro collocato a terra con supporti propri, mono o bifacciale, di dimensioni di mt. 6 x 3;
- Tipo “tabella”: cornice o quadro monofacciale, fissato al muro o collocato a terra con supporti propri in aderenza al muro, in lamiera zincata con cornice in alluminio elettroverniciato, di dimensioni uguali o multiple di mt. 0.70 x 1,00 fino ad un massimo di mq. 18.00;
- Tipo “transenne parapetonali, paline e pensiline”, da definirsi di volta in volta da parte dell’autorità competente”.

ART. 11 – ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

Nel termine generico “altri mezzi pubblicitari” indicato negli articoli successivi di cui al presente Titolo, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: insegne, preinsegne, cartelli, manifesti, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, striscioni, locandine e stendar di.

ART. 12 – PARTICOLARI FORME DI PUBBLICITA’

1. La pubblicità fonica è consentita nelle forme e nei limiti di cui all’art. 34 di cui al presente Titolo.
2. Il volantinaggio, inteso come distribuzione di volantini nel territorio comunale, è consentito nei limiti e nelle forme di cui all’art. 35 del presente Titolo.
Per volantino si intende l’elemento bidimensionale, privo di rigidità, destinato alla diffusione diretta al pubblico.
3. La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 23 del D.lgs. 30.04.92 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.
4. La domanda per l’installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata, previa autorizzazione del messaggio pubblicitario da parte dei rispettivi ordini o collegi professionali locali, nel rispetto della legge 5.2.992 n° 175 “Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo della professione”.
5. Nelle edicole, la pubblicità di quotidiani, periodi od altro, è ammessa esclusivamente in aderenza alle pareti interne od esterne, con divieto di

installazione nelle forme di sopraelevazione del manufatto. L'esposizione di locandine ed altri manufatti è consentita esclusivamente nelle aree di proprietà, o all'interno di quelle concesse in plateatico.

6. I cartelli vendesi/affittasi, riguardanti la locazione o la compravendita di tutto o parte di un immobile possono essere esposti solo in corrispondenza dell'edificio interessato, purchè nell'ambito della proprietà, comprese le recinzioni. Tali cartelli, che comunque non potranno essere installati nel centro storico, potranno avere una superficie per facciata non superiore a mq.4.

CAPO III: NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

PARTE I: COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 13 – COLLOCAZIONE VIETATA.

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è vietato, fuori e dentro i Centri abitati, nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;
 - c) lungo le curve, come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra due punti di tangenza;
 - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - h) sui parapetti, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
 - i) sugli alberi, sugli impianti di illuminazione e di segnaletica stradale.
 - j) nelle aree cimiteriali e nelle fasce di rispetto cimiteriali
 - k) nell'ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici ed ambientali di cui al D.lgs 42/2004;
2. La norma di cui alla lettera c) non si applica alle insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a mt. 3 dal limite della carreggiata;
3. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità;

ART. 14 – COLLOCAZIONE FUORI CENTRO ABITATO

1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari fuori dai Centri Abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi,

lungo od in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) mt. 3 dal limite della carreggiata;
- b) mt. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) mt. 250 prima dei segnali di pericolo e di prescrizione;
- d) mt. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) mt. 150 prima dei segnali di indicazione
- f) mt. 100 dopo i segnali di indicazione
- g) mt. 100 dal punto di tangenza delle curve come definite all'art.3, comma 1, punto 20), del Codice della Strada
- h) mt. 250 prima delle intersezioni
- i) mt. 200 prima degli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento dei cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a mt. 3 dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a mt. 3, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

2. Le norme di cui al precedente comma 1° non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a mt. tre dal limite della carreggiata, semprechè siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.
3. Le distanze indicate al 1° comma, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata;

ART. 15 – COLLOCAZIONE IN CENTRO ABITATO

1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati ed tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazione di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) mt. 50, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) mt. 30, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - c) mt. 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - d) mt. 100 dagli imbocchi delle gallerie.
2. Queste distanze sono ridotte sulle strade di tipo E) ed F) di cui all'art. 2 del D.lgs.30.04.1992, n. 285 come di seguito riportato:
- a) mt. 30 lungo le strade urbane di quartiere, prima
 - dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione
 - degli impianti semaforici
 - b) mt. 20 lungo le strade locali, prima
 - dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione
 - degli impianti semaforici
 - c) mt. 15 per le strade urbane di quartiere e locali
 - dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari
 - dai segnali di indicazione
 - dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione
 - dopo gli impianti semaforici
 - dalle intersezioni;
3. Le norme di cui ai precedenti commi 1° e 2° non si applicano per le insegne, le targhe di esercizio e pubblicitarie, le vetrofanie, le bacheche, le tende collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore ad un metro dal limite della carreggiata, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1° del Codice della Strada;
4. Le distanze indicate ai commi 1° e 2°, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore ad un metro dal limite della carreggiata.

ART. 16 - PUBBLICITA' ITINERANTE

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità "itinerante", intendendosi con questa definizione l'uso di cartelli ed altri mezzi pubblicitari corredati da frecce indicative, localizzate in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede di

attività, salvo quanto previsto dal comma successivo del presente articolo e dall'art.17.

ART. 17 – COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI CON CARATTERE DI PROVVISORIETA' IN CENTRO ABITATO.

1. Possono essere autorizzati cartelli pubblicitari stradali, con carattere di provvisorieta' , riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale, sociale e sportivo, aperte al pubblico;
2. La collocazione di tali cartelli può derogare a quanto stabilito dagli artt- 14 e 15 ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltrechè durante la settimana precedente e le 24 ore successive.
3. I competenti Uffici Comunali possono subordinare l'autorizzazione a prescrizioni relative a forme, colori, dimensioni, materiali e modalità di collocazione;
4. E' consentita l'esposizione massima di n. 20 cartelli per manifestazione; questi non possono superare le dimensioni di mt. 0,70x 1,00, salvo debita autorizzazione in caso di motivate esigenze;
5. I cartelli esposti su cavalletti relativi a messaggi pubblicitari riferiti all'attività delle sede di esercizio sono autorizzati esclusivamente nelle aree cortilizie private dell'esercizio stesso, tenendo comunque conto degli appositi ancoraggi per la sicurezza;
6. Per le attività nei teatri, musei statali o comunali, per le attività sportive in genere e per le mostre si svolgono all'interno degli edifici comunali, è consentita l'installazione di strutture "sandwich" bifacciali, vetrinette o simili posate direttamente sul suolo e l'esposizione di striscioni temporanei che pubblicizzano gli eventi;
7. E' vietata su tutto il territorio comunale l'esposizione di cartelli che rechino pubblicità di natura commerciale, al di fuori degli appositi spazi predisposti.

ART. 18 – COLLOCAZIONE SU EDIFICI OD AREE SOGGETTI A VINCOLO

Il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari su edifici ed aree e le loro pertinenze soggetti a vincoli architettonici, ambientali,

paesaggistici, è subordinata al preventivo parere favorevole degli Enti preposti alla tutela ambientale.

ART. 19 – COLLOCAZIONE SU AREA PUBBLICA O SOGGETTA A PUBBLICO PASSAGGIO

Qualora i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari siano collocati su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio, ovvero aggettanti in tutto od in parte sulla medesima, dovrà essere richiesta la concessione di occupazione di suolo pubblico nei casi previsti dal Regolamento Comunale per la concessione di occupazione di suolo pubblico.

ART. 20 – COLLOCAZIONE DI CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI NEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE E NELLE AREE DI PARCHEGGIO.

1. All'interno dei centri abitati è consentita l'installazione di una insegna d'esercizio per l'individuazione dell'area di distribuzione carburanti; l'insegna di esercizio può essere composta anche dal solo marchio. La proiezione a terra del mezzo pubblicitario non dovrà ricadere in alcun modo su suolo pubblico e la struttura di sostegno deve essere infissa nell'area privata o data in concessione;
2. La suddetta disposizione si applica anche per il collocamento di un ulteriore manufatto, se disgiunto dall'insegna, recante l'indicazione dei prezzi dei carburanti. Altri messaggi quali per esempio self – service, diesel, benzina verde devono trovare collocazione in allineamento verticale all'impianto relativo all'insegna, oppure a quello contenente i prezzi delle benzine. Per tali mezzi pubblicitari non si applica la disposizione in riferimento ai limiti di superficie di cui al presente articolo;
3. I mezzi pubblicitari a carattere permanente di contenuto diverso da quello previsto dal comma 1, devono essere posizionati ad almeno tre metri dal confine dell'area di proprietà o concessa e sono soggetti alle altre prescrizioni o limitazioni poste dal presente Regolamento in relazione alla tipologia del mezzo od impianto pubblicitario;
4. I cartelli autoportanti non luminosi di modeste dimensioni, riportanti le indicazioni "aperto-chiuso", vanno esposti all'interno dell'area di distribuzione carburanti sia privata che data in concessione;

5. L'esposizione pubblicitaria temporanea deve trovare collocazione totalmente all'interno dell'area di distribuzione carburanti, con divieto di ancoraggio a manufatti preesistenti sul fronte strada, quali insegne, prezzari, pali della pubblica illuminazione, alberi e nel rispetto del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione;
6. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio lungo le strade di tipo D) e E) la superficie complessiva delle insegne, dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari non potrà superare l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio medesime, semprechè gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi;
7. Nelle suddette aree si applicano le altre disposizioni del Codice della Strada, del Regolamento di Attuazione del C.d.S. e del presente Regolamento in quanto compatibili;
8. Nelle aree di parcheggi è ammessa in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato;
9. All'esterno dei centri abitati l'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle norme del Codice e del suo Regolamento di attuazione.

PARTE II

CARATTERISTICHE GENERALI DEI CARTELLI E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 21 – CARATTERISTICHE GENERALI DEI CARTELLI E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

1. La collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico;
2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente sia nei singoli elementi;
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo;
4. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere in ogni suo punto ad una quota superiore di mt. 1,50 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
5. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo, fatto salvo i casi di cui all'art. 17 relativamente alla pubblicità provvisoria.
6. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a mt. 300 fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 mt. dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'Ente concedente l'autorizzazione.

ART. 22 – CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI.

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono

avere né luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminoso superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.

2. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso;
3. La Croce Verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

ART. 23 – DIMENSIONE DEI CARTELLI E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI: DEFINIZIONE.

1. Quando nel presente Titolo vengono determinate le dimensioni dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari con il termine superficie massima si deve intendere, qualora diversamente specificato, la sagoma di massimo ingombro dello spazio destinato alla pubblicità;
2. Fuori dai Centri Abitati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non possono superare la superficie massima di mq. 6, ad eccezione delle insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, le quali possono raggiungere una superficie di mq. 20. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq. è possibile incrementare la superficie dell'insegna d'esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq. fino al limite di 50 mq.;
3. All'interno dei Centri Abitati si applicano i limiti di superficie stabiliti nei rispettivi articoli di cui al Capo IV;

TITOLO I

CAPO IV

DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 24 - CARATTERISTICHE DELLE INSEGNE

1. Le insegne a bandiera aggettanti in tutto od in parte su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio dovranno essere installate in modo tale da rispettare un'altezza minima del bordo inferiore da terra rispettivamente di mt. 3.00 e di mt. 4,70 a seconda che siano aggettanti sui percorsi pedonali ovvero su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi;
2. In edifici a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale, anche nei casi di presenza di più attività, possono essere autorizzate, insegne sulle facciate degli edifici, o insegna a tetto, con una superficie complessiva non superiore ad 1/5 del fronte del fabbricato, oltre a insegne su pensilina con superficie non superiore a quella massima stabilita per ogni singola insegna a seconda della zona di installazione dal successivo comma 6, e oltre agli impianti di insegne coordinate di cui al successivo art. 32;
3. Le insegne montate su supporto proprio o su palina devono rispettare un'altezza da terra, misurata dalla quota del terreno al bordo superiore, non maggiore a mt. 10.00 e di larghezza non superiore a mt. 2,5;
4. Fatto salvo i casi di cui al punto 2 del presente articolo, negli altri casi in cui siano presenti più attività nello stesso edificio, ovvero nel caso di utilizzo delle pertinenze accessorie da parte di più attività, le insegne dovranno essere collocate in un unico impianto di insegne coordinate secondo le modalità di cui all'art. 32, fatte salve le situazioni preesistenti autorizzate;
5. In caso di installazione di insegne su edifici od aree soggette a vincolo ai sensi delle L. 1497/39 e 1089/39 dovrà essere acquisito il parere preventivo della Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici od Archeologici e della Commissione Edilizia.
6. Fatto salvo il rispetto delle normative di cui al Capo III e ai precedenti commi del presente articolo, e a situazioni preesistenti già autorizzate, nelle diverse Zone individuate dall'art.2 del presente Regolamento, l'installazione di insegne deve rispettare le sotto riportate prescrizioni di dimensione, forma e collocazione.

a) Zona A (Centro Storico)

Le insegne devono rispettare una dimensione massima di mq. 2.

Le insegne frontali dovranno essere inserite in spazi o vani quali vetrini o lunotti, senza alcuna sporgenza rispetto al filo esterno del muro. Qualora la suddetta ubicazione non sia possibile, la stessa è consentita al di sopra del vano in corrispondenza dell'architrave, seguendo l'andamento dello stesso, con sporgenza rispetto al filo esterno del muro.

Qualora la suddetta ubicazione non sia possibile, la stessa è consentita al di sopra del vano in corrispondenza dell'architrave, seguendo l'andamento dello stesso, con sporgenza massima di cm. 15.

Eventuali deroghe alle suddette prescrizioni di dimensione ed ubicazione potranno essere concesse, ove si verifichino fondate esigenze adeguatamente motivate, previo parere favorevole della Commissione Edilizia.

Non è consentita in tale Zona l'installazione di insegne a bandiera, ad eccezione delle insegne di servizio relative ad Uffici Postali, servizi di pronto soccorso e di emergenza stradale, stazioni di Polizia, posti telefonici pubblici e similari e delle insegne obbligatorie per legge e per Regolamenti statali, le quali possono presentare una superficie massima di mq. 1.50.

Sotto i portici e le gallerie ad esclusivo transito pedonale è ammessa l'installazione di insegne e a bandiere bifacciali con sporgenza massima di mt. 1.00, posizionate ad una altezza minima del bordo inferiore da terra di mt. 2,70; la sporgenza non dovrà comunque essere superiore ad $\frac{1}{4}$ della larghezza del portico o della galleria.

Il rilascio delle autorizzazioni alle installazioni in tale Zona è comunque soggetto al parere della Commissione Edilizia.

b) Zona B (area Industriale, Artigianale, Ricettiva e Commerciale)

Devono rispettare una dimensione massima di

- mq. 4 se collocate trasversalmente al senso di marcia dei veicoli;
- mq. 12 se collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli.

a) Zona C (Zone Altre)

Le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli devono rispettare una dimensione massima di mq. 4.

Le insegne a bandiera possono avere una dimensione massima di mq. 2: se collocate a bandiera su fabbricato la distanza del bordo verticale dal filo del muro non può superare i $\frac{2}{3}$ del marciapiede ed in valore assoluto mt. 1; se a bandiera su palo non può superare i mt. 2 di lunghezza di base.

7. Le dimensioni massime di cui al precedente comma 6 si intendono riferite alla somma delle dimensioni delle insegne riferite ad ogni singola facciata dell'edificio prospiciente ad una strada.
8. Indipendentemente dalla zona di collocazione, in deroga alla disposizione di cui al precedente punto 6 del medesimo articolo, potranno essere installate, esclusivamente su area privata, insegne per centro commerciale integrato e zona commerciale integrata con una superficie massima di mq. 10.

ART. 25 – CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI CARTELLI PUBBLICITARI

1. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui ai precedenti articoli del Capo III, i cartelli pubblicitari, come definiti dall'art. 6 del presente Regolamento, sono soggetti (a seconda della zona di installazione) alle sotto riportate prescrizioni di dimensione, forma e collocazione:
 - a) Zona A (Centro Storico)

Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari permanenti.
E' consentita esclusivamente l'esposizione di cartelli con carattere di temporaneità in occasione di pubbliche manifestazioni all'interno dei luoghi occupati dalla manifestazione stessa, nonché di cartelli cantieristici all'interno dei cantieri e dei cartelli pubblicitari all'interno dei cantieri di cui al successivo art. 40. I cartelli pubblicitari non possono comunque superare la dimensione massima di mq. 1,50.
 - b) Zona B (Zona Artigianale – Industriale – Ricettiva -Commerciale)

I cartelli pubblicitari possono essere posizionati ovunque, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui alla vigente normativa e dai precedenti articoli.
Essi non possono avere una superficie superiore a mq. 3 e comunque non superiore ad $\frac{1}{4}$ dal fronte stradale.
Se installati su piazze o slarghi possono raggiungere una superficie di mq. 6.
 - c) Zona C (Zone altre)

Sono consentiti in prossimità delle aree ad alta fruizione pubblica.
Non possono avere una superficie superiore a mq. 3 e comunque non superiore ad $\frac{1}{4}$ del fronte stradale.

ART. 26 – DISCIPLINA PARTICOLARE DI STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI E BANDIERE

1. L'esposizione di striscioni, locandine, stendardi e bandiere su suolo pubblico è ammessa unicamente in occasione di manifestazioni e spettacoli od iniziative

commerciali e solamente per il periodo di svolgimento degli stessi oltrechè durante la settimana precedente ed alle 24 ore successive.

Le distanze tra i mezzi pubblicitari di cui al punto precedente, collocati nel luogo ove si svolge la manifestazione, e degli stessi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari esistenti non sono regolamentate.

2. L'esposizione dei suddetti mezzi pubblicitari per la promozione commerciale al di fuori da pubbliche manifestazioni è consentita esclusivamente su area privata o suolo pubblico concesso.
3. L'impianto coordinato di bandiere deve intendersi come un unico impianto di pubblicità.
4. La collocazione di bandiere su suolo pubblico od aggettanti sulla stesso deve rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a mt. 6.00: se aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi devono essere installate in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a mt. 3.00 ed a mt. 4,70.
5. In caso di Enti ed Associazioni, nonché di privati che realizzino iniziative di interesse pubblico è consentita l'installazione di striscioni utilizzando gli appositi occhielli all'uopo predisposti dall'Amministrazione, nei luoghi indicati dal Piano Generale degli Impianti secondo le modalità di affissione negli impianti a gestione speciale, come disposto dalle prescrizioni del presente Regolamento.
6. Gli striscioni non devono comunque superare la dimensione massima consentita di mq. 18.

ART. 27 – CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

1. Sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.
2. Per i mezzi pubblicitari di cui al presente articolo non si applicano i divieti e le limitazioni di cui ai precedenti artt. 14 e 15 salvo le prescrizioni relative alle distanze unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

ART. 28 - CARATTERISTICHE DELLE TARGHE DI ESERCIZIO E PUBBLICITARIE

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti. Le targhe di esercizio e di targhe pubblicitarie in aderenza ad edifici o recinzioni possono presentare una sporgenza massima di cm. 2 e non possono superare la dimensione massima di mq. 0,50;
2. Le targhe pubblicitarie sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.
3. In Zona a (Centro Storico), qualora siano presenti più attività nello stesso edificio, le targhe devono essere collocate su un unico impianto di targhe coordinate con le modalità di cui al successivo art. 30, fatte salve le situazioni preesistenti autorizzate.

ART. 29 - CARATTERISTICHE DELLE BACHECHE

1. E' ammessa l'installazione di bacheche in conformità a quanto stabilito nell'art. 10, comma 1°, lettera e.) con dimensione massima di mq. 1.
2. La sporgenza massima delle bacheche a muro non deve essere superiore a cm. 10 dal filo esterno della muratura.
3. Non potranno essere comunque autorizzate più di due bacheche per ogni attività.

ART. 30 – CARATTERISTICHE DELLE TENDE

1. Le tende a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali, aggettanti su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio, anche quando non finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede o del passaggio pedonale di mt. 2,20, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed un oggetto inferiore di almeno 20 cm rispetto alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a mt. 2. Nel caso di tende aggettanti su spazi privati non sono posti limiti allo sbalzo.
2. La posa in opera delle tende potrà avvenire qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione e funzionamento, e in

particolare quando l'intera linea d'appoggio sull'edificio risulti piana e non interessi contorni, modanature od altri eventuali elementi architettonici o partiti decorativi della facciata. Nei casi di presenza di tali elementi, la tenda dovrà essere collocata entro il taglio dell'apertura e sarà adeguata alla forma della stessa.

3. Le tende dovranno risultare omogenee per ogni fronte di edificio sia nella forma che nel colore e materiale. Le domande di autorizzazione per tali impianti dovranno documentare il rispetto della presente disposizione.
4. Le scritte pubblicitarie sono consentite solo nella fascia di finitura, anteriore e laterali, poste in basso e con caratteri di altezza max. pari a 14 cm.

ART. 31 – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA A MESSAGGIO VARIABILE

1. L'installazione di impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile non è consentita in Zona A (Centro Storico).
2. In Zona B e Zona C l'installazione di impianti di pubblicità o di propaganda a messaggio variabile è soggetta rispettivamente alle sotto riportate prescrizioni di forma, dimensione ed ubicazione

a) Zona B (Zona Artigianale - Industriale – Ricettiva - Commerciale):

Gli impianti di cui al presente articolo sono consentiti ovunque nel rispetto della normativa generale e non devono presentare una superficie superiore a mq. 10.

Se posti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli i messaggi pubblicitari variabili non devono avere un periodo di variabilità inferiore a 30 minuti.

b) Zona C (Zone altre):

Gli impianti di cui al presente articolo sono consentiti in prossimità di sedi di imprese ed in prossimità delle aree ad alta fruizione pubblica.

Non devono presentare una superficie superiore a mt. 4.00.

Se posti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli i messaggi variabili non devono avere un periodo di variabilità superiore a 5 minuti.

ART. 32 – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI INSEGNE E TARGHE COORDINATE

Fatto salvo il rispetto della normativa di carattere generale di cui al Capo III, a seconda della Zona di installazione, gli impianti di insegne o targhe coordinate debbono rispettare le seguenti prescrizioni di forma, collocazione e dimensioni:

a) Zona A (Centro Storico)

Gli impianti di insegne o targhe coordinate debbono essere collocati in spazi o vani senza alcuna sporgenza rispetto al filo esterno del muro. Qualora detta collocazione non sia possibile possono essere collocati in aderenza ad edifici con sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro rispettivamente di cm. 5.00 per gli impianti di insegne coordinate e di cm. 2.00 per gli impianti di targhe coordinate.

Gli impianti di insegne o targhe coordinate possono presentare una superficie massima rispettivamente di mq. 3.00 e mq. 1.5.

b) Zona B (Zona Artigianale – Commerciale- Ricettiva ed Industriale)

Gli impianti di insegne coordinate possono presentare una superficie massima di:

- mq. 8 se posti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli;
- mq. 12 se posti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli.

Ogni singola insegna presente all'interno degli impianti di targhe coordinate può avere una superficie massima di mq. 3,00 negli impianti posizionati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, e di mq. 2,00 negli impianti posizionati trasversalmente al senso di marcia dei veicoli.

Qualora nel fabbricato siano presenti più di 4 attività è possibile installare altri impianti di insegne coordinate, fermo restando le limitazioni di cui sopra per ogni singola insegna.

Qualora all'interno del fabbricato interessato dall'impianto siano presenti attività commerciali/industriali della superficie utile superiore a mq. 2000, oltre all'impianto di insegne coordinate, sarà possibile posizionare (purchè sempre su totem), due ulteriori insegne d'esercizio delle dimensioni massime di ognuna pari a 16 mq.

c) Zona C (Zone Altre)

Gli impianti di insegne coordinate possono presentare una superficie massima di:

- mq. 6 se posti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli;
- mq. 8 se posti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli.

Ogni singola insegna presente all'interno degli impianti di targhe coordinate può avere una superficie massima di mq. 2,00 negli impianti posizionati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, e di mq. 1,5 negli impianti posizionati trasversalmente al senso di marcia dei veicoli.

Qualora nell'edificio siano presenti più di 4 attività è possibile installare altri impianti di insegne coordinate, fermo restando le limitazioni di cui sopra per ogni singola insegna.

Nel caso di fabbricato prospiciente a più di una strada pubblica è possibile installare un impianto di insegne coordinate con le caratteristiche di cui sopra per ogni facciata prospiciente le strade pubbliche.

ART. 33 – CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI DEGLI IMPIANTI FISSI PER AFFISSIONI.

1. La struttura di sostegno degli impianti fissi “tipo standard” dovrà essere realizzata con profilo metallico a sezione circolare senza discontinuità superiore in modo da conferire all’insieme un maggiore grado di stabilità laterale, opportunamente verniciata con colore grigio “Canna di fucile”.
Il pannello riportante il messaggio pubblicitario, fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio.
L’impianto dovrà essere dotato di una targhetta bifacciale indicante il concessionario, il Comune di appartenenza, il numero identificativo dell’impianto stesso.
2. Gli impianti di affissione “tipo poster” sono costituiti principalmente da un pannello delle dimensioni standard di mt, 6.00 x 3.00 racchiuso da una cornice in materiale metallico non ossidabile, tale da configurarsi complessivamente, sia che si tratti di impianto monofacciale che bifacciale, come corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato.
3. Gli impianti fissi “tipo tabella” collocati a muro od in aderenza alle facciate degli edifici o su altri manufatti, dovranno essere individuati e delimitati da una cornice di alluminio elettroverniciato di colore grigio “canna di fucile” .

CAPO V: PARTICOLARI FORME DI PUBBLICITA'

ART. 34 – PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicità fonica sul territorio comunale è autorizzata dal Comune. Il Regolamento indicato al comma 8 dell'art. 23 del Codice della strada stabilirà le forme di pubblicità;
2. Fatto salvo quanto sarà previsto dal Regolamento di cui al precedente comma, ove applicabile nei Centri Abitati, per ragioni di pubblico interesse vengono disposte le seguenti limitazioni:
 - è vietata in prossimità di strutture socio-sanitarie, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, strutture cimiteriali e luoghi di culto;
 - può essere effettuata nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
 - nei giorni festivi e negli orari non consentiti ai precedenti punti è possibile concedere deroghe durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso, etc. od in concomitanza con particolari festività;
3. Per quanto riguarda la pubblicità elettorale, la disciplina è rimandata alle disposizioni regolanti la materia.
4. La richiesta di autorizzazione all'effettuazione della pubblicità fonica dovrà essere inoltrata secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 2.
5. In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.1991 e successive modifiche ed integrazioni e dal piano comunale di zonizzazione acustica.

ART. 35 – VOLANTINAGGIO

1. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio su area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio ad esclusione di quella effettuata nella giornata in cui si svolge il mercato settimanale nelle diverse località del Comune di Noceto;
2. E' sempre consentita, su tutto il territorio comunale, la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche effettuate tramite volantinaggio, svolta da

Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. In tali volantini è ammessa la pubblicità commerciale, finalizzata alla sponsorizzazioni dell'iniziativa pubblicizzata per uno spazio non superiore al 20% della superficie di ogni facciata del volantino medesimo.

3. Le dimensioni massime consentite per i volantini sono di cm. 21 x 30.
4. L'autorizzazione all'effettuazione del volantinaggio, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti del presente articolo, si intende rilasciata con il pagamento dell'imposta comunale di pubblicità.

ART. 36 – PUBBLICITA' SUI VEICOLI

1. E' consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e del Relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.
2. L'autorizzazione all'esposizione di pubblicità sui veicoli si intende rilasciata con il pagamento dell'imposta di pubblicità.

ART. 37 – PUBBLICITA' CON VEICOLI

1. E' vietata in tutto il territorio comunale ogni forma di pubblicità effettuata, anche in via temporanea o provvisoria, mediante l'installazione di cartelli od altri manufatti, collocati sopra od all'esterno di veicoli adibiti ad uso privato, o destinati a trasporti delle aziende. Il divieto di cui sopra, opera anche nel caso che i veicoli siano in sosta, anche su area privata, che in movimento.
2. E' inoltre vietata l'esposizione di manifesti, fotografie o similari, incollati o comunque affissi su automezzi in sosta od in movimento, in coincidenza di occasionali vendite promozionali, manifestazioni varie, spettacolo od altro.
3. E' consentita la pubblicità effettuata su veicoli per uso speciale così come classificati dall'art. 54 comma 1, lettera g) del Codice della Strada, ed appositamente omologati a tal fine; la pubblicità è consentita mediante le autopubblicitarie e per le mostre pubblicitarie provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali i mezzi pubblicitari trasportati non possano mai abbandonare il veicolo. In ogni caso la pubblicità deve avvenire in maniera itinerante su aree pubbliche o di uso pubblico.
4. Agli autoveicoli di cui al comma precedente non è consentita la sosta in alcun tipo di area, pubblica o privata, ivi incluse quelle a ciò destinate, mentre è

consentita la fermata, in siti non vietati, per non oltre 15 minuti ed a condizione che l'operatore non abbandoni il veicolo che non dovrà essere di ostacolo al traffico. Qualora la sosta sia necessaria dovrà essere occultato, a cura dell'operatore, il messaggio pubblicitario comunque costi tutto.

5. Il divieto di cui ai commi 1 e 2, non si estende ai veicoli speciali di cui al comma 3, con riferimento alle vendite straordinarie di cui alla specifica legislazione ed a quelli degli spettacoli circensi e dei Luna Park, nonché ai messaggi relativi all'attività politica e sindacale.
6. I veicoli di cui al presente articolo sono estesi anche per i veicoli trainati o spinti da forza non meccanica.
7. E' consentita in ogni caso la diffusione di messaggi di natura politica, culturale, sociale e comunque non di tipo propagandistico commerciale, effettuata mediante carrelli, tricicli, tavoli mobili od altri mezzi mobili muniti di ruote, che occupino una superficie pubblicitaria non superiore a 2 mq. in osservanza delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e del suo regolamento di esecuzione;
8. E' consentita la pubblicità sui veicoli adibiti a trasporti di linea, mentre per i taxi si applicano le disposizioni dell'art. 57, comma 3 del Regolamento di attuazione.

ART. 38 – PUBBLICITA' ABBINATA ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI.

1. E' ammessa l'installazione di cartelli od altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, portabiciclette, pensiline e similari, purchè siano posizionati in maniera da non arrecare disturbo alla circolazione stradale;
2. Qualora la superficie di esposizione del messaggio pubblicitario sia inferiore a mq. 1 non dovranno essere rispettate le distanze di cui agli art, 14 e 15.
3. L'installazione di mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio è altresì subordinata all'approvazione mediante delibera di Giunta Comunale di apposite deliberazioni che stabiliscano le caratteristiche tecniche e l'ubicazione dei medesimi, nonché le modalità di concessione degli spazi.

ART. 39 – CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI INDICANTI SEDI DI AZIENDE PRODUTTIVE IN GENERE.

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari indicanti sedi di aziende è soggetto ad autorizzazione dell'ente proprietario della strada. In Centro Abitato la competenza al rilascio dell'autorizzazione è comunque del Comune.
2. Nei Centri Abitati, quando la zona o le zone industriali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona industriale; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla "Zona industriale in genere". Diversamente nel territorio comunale potrà essere concessa l'indicazione di un unico itinerario; diversi itinerari sono consentiti per indicare l'ubicazione della aziende.
3. L'indicazione di cartelli indicatori è consentita esclusivamente per le aziende ubicate nelle Zone individuate dalla Giunta Comunale.
4. E' altresì consentita per indicare l'ubicazione delle attività produttive in genere.
5. I cartelli direzionali avranno la forma ed il colore stabiliti dall'art. 50 – 3^a comma del Regolamento e dall'art.134 del Regolamento di esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada.
6. Le indicazioni delle aziende nelle frazioni seguono la norma generale del presente articolo.
7. La domanda dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 50 del presente Regolamento.
8. Il Comune può negare in tutto od in parte l'autorizzazione all'installazione dei cartelli di cui al presente articolo per comprovate esigenze di fluidità e sicurezza della circolazione stradale.

ART. 40 – PUBBLICITA' NEI CANTIERI

1. All'interno dei centri abitati (con esclusione del centro storico) i cartelli ed altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere, devono avere una superficie per facciata non superiore a 10 metri quadrati con esclusione del cartello di cantiere previsto dalla normativa vigente. Gli stessi devono avere una composizione ordinata, collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli e posizionati in sicurezza sia nei confronti degli operatori del cantiere sia rispetto al transito;
2. Nell'ambito del centro storico è ammessa la collocazione di teli pubblicitari a copertura di ponteggi di cantiere, esposti per la durata del cantiere che riproducano integralmente. I teli pubblicitari devono essere di colore prevalentemente chiaro e recare, la restituzione pittorica della facciata

dell'immobile. Su detti teli è consentito l'inserimento di messaggi pubblicitari di colore, prevalentemente chiaro, per una superficie massima pari al 30% della superficie del telo. Il bozzetto a colori del progetto sarà sottoposto al parere della Commissione Edilizia o dell'organismo chiamato a svolgere le funzioni di detta commissione. I suddetti impianti sono esonerati dal pagamento della tassa pubblicitaria.

3. Relativamente al comma 2, la durata dell'esposizione pubblicitaria non può superare la durata dei lavori e dovrà essere rimossa prima o contestualmente all'ultimazione degli stessi. Il messaggio dovrà restare uguale per l'intero periodo autorizzato. Eventuali nuovi o diversi messaggi dovranno essere sottoposti a preventiva autorizzazione.
4. Sulle pareti delle armature gravanti sul suolo pubblico, nonché sulle pareti dei ponteggi, steccati e recenti connessi, è riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune la facoltà di apposti pannelli per l'affissione di manifesti;
5. A tale scopo tutti i titoli autorizzativi rilasciati dal Comune per la realizzazione di staccionate ed armature su suolo pubblico con esso confinanti si intendono comprensivi della riserva dell'uso gratuito della superficie esterna fino all'altezza di tre metri da destinare alle pubbliche affissioni.
6. Per i cartelli pubblicitari all'interno dei cantieri di cui al comma 1, occorre presentare la domanda in bollo, contenente oltre che il bozzetto del messaggio pubblicitario con le dimensioni, anche planimetria con evidenziato il punto di collocazione. Decorso 30 giorni dalla presentazione, qualora l'ufficio tecnico comunale non richieda integrazioni o respinga la richiesta, l'autorizzazione si intende automaticamente rilasciata.

ART. 41 – ALTRE FORME DI PUBBLICITA'

1. L'Amministrazione Comunale potrà collocare i cartelli pubblicitari anche luminosi, delle dimensioni massime di mq. 16, a condizione che siano posizionati nel rispetto delle distanze di cui all'art. 15.

Sugli impianti di cui sopra potrà essere installata, oltre che pubblicità relativa a manifestazioni indette e/o organizzate dall'Amministrazione stessa, anche pubblicità privata.

Su tali impianti, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale, potranno infatti essere concessi a privati spazi pubblicitari, con modalità stabilite da appositi bandi approvati con deliberazione di Giunta Comunale. I bandi dovranno prevedere oltre ai canoni di affitto, le modalità di utilizzo degli spazi pubblicitari.

Le ditte concessionarie saranno comunque tenute al versamento della tassa pubblicitaria. Gli impianti di cui al presente articolo potranno essere installati in aree di proprietà comunale ed individuate con deliberazioni di Giunta Comunale.

-
2. Con le limitazioni avanti precisate, in prossimità delle zone B di cui all'art. 2, potrà essere consentita l'installazione di segnali stradali di indicazione ai sensi dell'art. 134 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, nel rispetto del Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione.

L'installazione di detta segnaletica stradale dovrà avvenire solo nelle aree definite "concentrate" dal "Piano della Segnaletica Industriale- Artigianale- Turistica", che dovrà essere approvato successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, con deliberazione di Giunta Comunale.

Il piano dovrà essere redatto valutando la segnaletica stradale e pubblicitaria presente nelle aree definite concentrate, e definirà le modalità di riassetto della segnaletica esistente, con quella di progetto, prevedendo per la segnaletica esistente (anche se regolarmente autorizzata), posizionata in disaccordo con il suddetto piano, le tempistiche per la rimozione a carico dei titolari, oltre alle modalità attuative.

CAPO VI

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 42 – IL REGIME AUTORIZZATORIO

1. L'effettuazione della pubblicità attraverso l'installazione o collocazione di appositi mezzi pubblicitari è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale nei casi di competenza del Comune come determinata dall'articolo successivo del presente Capo, secondo le modalità stabilite negli artt. 44 e 45.
2. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei seguenti casi:
 - a) la pubblicità temporanea visiva e/o acustica effettuata all'interno di luoghi di pubblico spettacolo, dagli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - a) per l'utilizzo delle vetrine, come definite dall'art. 10, comma 1, lett. d);
 - c) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi con superficie inferiore ad $\frac{1}{4}$ di metro quadrato;
 - d) a pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi genere;
 - e) l'effettuazione del volantinaggio;
 - f) l'apposizione di vetrofanie;
 - g) l'installazione temporanea di cartelli cantieristici nei cantieri;
 - h) l'esposizione di manifesti o striscioni negli impianti a gestione speciale.
3. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi i diritti di terzi.
4. Il detentore dei mezzi pubblicitari si intende espressamente obbligato senza eccezioni o limiti di sorta a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che da chiunque in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse avanzarsi nei confronti del Comune in relazione, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli

pubblicitari, restando altresì esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune;

ART. 43 – COMPETENZA AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.

1. Fuori Centro Abitato chiunque intenda installare cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade e su aree pubbliche od in vista di esse deve presentare domanda, onde ottenere regolare autorizzazione amministrativa, all'Ente proprietario della strada, secondo il seguente ordine di competenze:
 - per le strade e le autostrade statali: alla Direzione Compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli Uffici Speciali per le autostrade;
 - per le strade in concessione: alla Società concessionaria;
 - per le strade regionali, provinciali e comunali o di proprietà di altri Enti: alle rispettive Amministrazioni;
 - per le strade militari: al Comando Territoriale competente.
1. All'interno del Centro Abitato, come definito ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, la competenza al rilascio delle autorizzazioni è sempre del Comune;
3. Il rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione della pubblicità fonica in tutto il territorio comunale è di competenza del Comune.

ART. 44 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL COMUNE

1. La domanda potrà essere compilata sugli appositi moduli all'uopo predisposti dall'Amministrazione;
2. La domanda, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata dal titolare della attività ovvero dal legale rappresentante in caso di Società, Ente od Associazione e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) le generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita), la residenza od il domicilio legale, la partita I.V.A. od il codice fiscale, il recapito telefonico del richiedente;
 - b) la denominazione o ragione sociale in caso di ditta individuale o società, nonché l'ubicazione della sede legale della sede legale della medesima;
 - c) la tipologia di mezzo pubblicitario per cui si richiede l'autorizzazione all'installazione, le caratteristiche nonché le dimensioni (altezza, lunghezza, profondità) del medesimo;
 - d) il messaggio pubblicitario o propagandistico esposto nel mezzo pubblicitario;

- e) l'ubicazione dove si intende installare il mezzo pubblicitario, specificando se l'area è privata ovvero pubblica o soggetta a pubblico passaggio (dove sia privata allegare l'autorizzazione del proprietario, ovvero dell'amministratore condominiale, ovvero autodichiarazione di proprietà);
- 3) La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:
- a) La descrizione dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto. Detta documentazione dovrà essere firmata dal titolare dell'impresa esecutrice ovvero dall'interessato se l'opera è realizzata in economia;
 - b) il bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli od altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi pubblicizzati;
 - c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione del mezzo pubblicitario nell'ambiente circostante;
 - d) planimetria ove sia riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione;
 - e)₁ dichiarazione redatta ai sensi della L. 4.1.68 n. 15 con la quale si attesta:
 - che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare che il manufatto è stato calcolato, realizzato e sarà posto tenendo conto della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità,
 - che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
 - f)₁ dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
 - g)₂ per la pubblicità luminosa dovrà essere presentata unitamente alla domanda certificazione ai sensi della Legge 46/1990 rilasciata dal Tecnico che allaccia l'impianto;
 - h)₃ qualora l'Ente proprietario della strada sia diverso dal Comune dovrà essere prodotto o copia del nulla osta tecnico dell'Ente proprietario o duplice copia della domanda di autorizzazione. In quest'ultimo caso il Comune, entro 60 giorni dal ricevimento, invierà la copia all'Ente proprietario della strada per il conseguimento del nulla osta tecnico.
 - i)₃ parere preventivo degli enti preposti al vincolo qualora sia richiesta la collocazione su edifici preposti al vincolo qualora sia richiesta la collocazione su edifici od aree e le loro pertinenze soggetti a vincoli architettonici, ambientali e paesaggistici.
-
- 1) La presente dichiarazione può essere resa nel corpo stesso della domanda.
 - 2) La dichiarazione in oggetto deve essere resa solo in caso di mezzi pubblicitari luminosi.
 - 3) Tale documentazione deve essere prodotta solo nei casi prescritti.

4. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere diversi mezzi pubblicitari individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
5. In caso di spedizione della domanda, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo in Comune.

ART. 45 - CASI PARTICOLARI

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici con carattere di temporaneità la documentazione da allegare alla domanda può essere limitata ai punti b), c), d), e), f), g), h). i) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte dell'Ufficio competente. La documentazione di cui al punto d) può essere sostituita da una dichiarazione dell'interessato che attesti l'esatta posizione di collocazione.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione della pubblicità fonica l'interessato deve presentare apposita domanda in bollo, indirizzata al Sindaco, nella quale devono essere indicati i seguenti dati:
 - generalità, residenza e recapito telefonico del richiedente;
 - contenuto del messaggio pubblicitario che si intende diffondere;
 - l'esatto periodo ed i luoghi di svolgimento.

ART. 46 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. In base ai risultati dell'istruttoria il Comune rilascia o nega all'interessato l'autorizzazione richiesta. In caso di diniego medesimo.
2. L'autorizzazione viene rilasciata all'interessato entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.
3. Il termine di cui al comma precedente è interrotto in caso di domanda incompleta e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'Ufficio competente, della documentazione e/o dei dati mancanti. Il termine può essere altresì sospeso per una sola volta qualora l'Amministrazione inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione integrativa che ritenga opportuna per l'istruttoria della pratica.
4. Per le domande riguardanti l'installazione di tende pubblicitarie e di insegne a tetto, su pensilina e sulle facciate degli edifici nell'intero territorio comunale, l'installazione di insegne di qualsiasi tipologia all'interno della Zona A (Centro

Storico) e per la collocazione di mezzi pubblicitari in zone od edifici, ovunque ubicati, soggetti a vincoli storici, architettonici, ambientale e paesaggistici, l'Ufficio Comunale Competente procede al rilascio dell'autorizzazione previa acquisizione del parere della Commissione Edilizia, fatto salvo quanto stabilito all'art. 18.

5. L'autorizzazione si intende rilasciata all'atto del ritiro della stessa, presso gli Uffici Comunali competenti, da parte del richiedente, previa sottoscrizione dell'atto e versamento delle somme eventualmente dovute. L'Ufficio comunale competente che rilascia formalmente l'atto di autorizzazione cura la tenuta di un apposito schedario o registro, dal quale risultino le generalità dei richiedenti e gli estremi degli atti rilasciati.

ART. 47 – INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E DI MODIFICA

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve presentare apposita domanda, nella quale siano riportati gli estremi dell'autorizzazione medesima, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'Ente competente il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi 15 giorni decorsi i quali si intende rilasciata.

ART. 48 - TERMINE DI VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni.

ART. 49 – RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE.

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblici è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 60 giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
2. Nel caso in cui non siano state apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola dichiarazione autenticata che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera e), comma 3, dell'art. 41 e l'assenza di modifiche alla situazione in essere;

3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al 1° comma del presente articolo, nonché qualsiasi modifica si intenda proporre comporta l'applicazione della procedura di cui all'art. 41.
4. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività, il subentrante è tenuto a presentare entro 30 giorni apposita domanda corredata della sola dichiarazione autenticata che attesti quanto indicato nella lettera e), comma 3, dell'art. 41 e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
5. L'autorizzazione è tacitamente rinnovabile per le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari posti nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Tale disposizione vale anche nei casi di subentro.

ART. 50 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;
 - e) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle vetrofanie, delle insegne dipinte sul muro e delle targhe di esercizio, dovrà essere fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale siano riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante
 - soggetto titolare
 - numero dell'autorizzazione
 - progressione km. del punto di installazione
 - data di scadenza.
 La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervengano variazioni di uno dei dati su di essa riportati.
1. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto previsto dai regolamenti condominiali.

2. L'autorizzazione alla collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.
3. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine e stendardi cui all'art. 26 comma 1 ed all'art. 27, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

ART. 51 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- b) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- c) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- d) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.

ART. 52 – ANNULLAMENTO E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'annullamento dell'autorizzazione è sempre ammesso quando si presentino vizi originari di legittimità o di merito dell'atto e del procedimento che ha portato al rilascio dello stesso.
2. E' altresì ammessa la revoca dell'autorizzazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

ART. 53 – MODALITA' PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER MEZZI PUBBLICITARI INDICANTI SEDI DI AZIENDE PRODUTTIVE IN GENERE.

1. Per ottenere l'autorizzazione, l'azienda interessata dovrà produrre apposita domanda redatta su carta da bollo nella misura prevista dalle leggi fiscali, firmata dal proprio legale rappresentante ed indirizzata al Sindaco.

2. Nella domanda dovrà essere indicato il luogo/i luoghi dove si intende installare il/i mezzo/i pubblicitari/i e la dicitura da iscriversi.
E' inteso che l'ubicazione del/i mezzo/i pubblicitario/i sarà quella ottimale e preferenziale per l'Azienda.
3. Alla domanda dovrà essere allegata:
 - a) idonea documentazione grafica con esauriente indicazione planimetrica dei siti preferenziali per l'installazione.
 - b) il bozzetto colorato della esatta dicitura da iscriversi nei cartelli e negli altri mezzi pubblicitari;
4. E' facoltà del Comune accogliere in tutto od in parte la richiesta sindacando sul numero di mezzi pubblicitari richiesti, sui siti, sulla frequenza, sugli itinerari prescelti dall'azienda richiedente.
5. L'Ufficio Tecnico rilascerà, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione come da richiesta ovvero con modifiche o respingerà la domanda con provvedimento motivato.
6. L'autorizzazione ha la durata di 3 anni dalla data della sua notifica alla Ditta richiedente.
7. Alla sua scadenza, nel caso in cui la ditta non abbia inoltrato domanda di revoca indirizzata al Sindaco, almeno gg. 60 prima della scadenza medesima, l'autorizzazione si intende automaticamente rinnovata per un uguale periodo di anni tre e l'Amministrazione avrà diritto di esigere il corrispettivo che sarà dovuto in quel momento.
8. La richiesta di spostamento dei mezzi pubblicitari, di correzione della dicitura iscritta, di modifica derivante da qualsiasi causa, equivale a domanda di nuova installazione.
9. All'atto del rilascio dell'autorizzazione la ditta interessata dovrà versare il canone fisso, comprensivo di materiale, installazione, manutenzione e rimozione. Tale canone sarà fissato con apposita deliberazione tenendo conto della tipologia dei cartelli: cartello semplice o bifacciale, isolato od in sequenza. Eventuali modifiche od aggiornamenti al canone non comporteranno versamenti a conguaglio per le concessioni in atto, ma si applicheranno esclusivamente alle nuove concessioni ed agli eventuali rinnovi.
10. La Ditta concessionaria può richiedere in qualunque momento la rimozione dei mezzi pubblicitari. Ciò non comporta diritto a rimborso parziale del canone a uso tempo versato.

11. In caso di revoca o di mancato versamento del corrispettivo per il rinnovo esclusivamente da parte delle ditte che abbiano cessato la propria attività, il Comune provvederà a propria cura e spese alla rimozione dei mezzi pubblicitari.
12. IL Comune può procedere a spostamenti, rimozioni, traslazioni permanenti o temporanee in seguito ad insorti stati di opportunità derivanti da esigenze di pubblico interesse, senza che ciò comporti per il concessionario diritto ad esigere rimborsi o risarcimento di danni,
13. Il titolare di autorizzazione non può richiedere altresì risarcimenti o comunque rimborsi per presunti danni che a suo parere gli possano derivare da modificazioni temporanee o permanenti all'assetto viario prodotto da inversione di sensi unici, declassamento di strade, variazioni alle direttrici preferenziali di traffico, lavori in corso ed altri fatti simili.

CAPO VII

SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 54 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento che costituiscono infrazione al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 23, commi 11, 12 e 13 del Codice della Strada, secondo le modalità di cui al Titolo VI del Codice stesso.
2. Per tutte le altre violazioni alle norme, come anche delle disposizioni legislative riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti o all'effettuazione di particolari forme di pubblicità, si applicano le sanzioni di cui all'art. 24 del D.L.vo 507/93.
3. Dell'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 ne va data comunicazione all'Ufficio competente per le funzioni di cui all'art. 11 del D.L.vo n. 507/93;
4. Il termine per la rimozione di cui all'art. 24, comma 2, del D.L.vo 507/93, è fissato in 15 giorni, fatti salvi i casi di immediato pericolo per la sicurezza delle persone, per i quali il termine è stabilito dall'organo di vigilanza che accerta la violazione. L'interessato può in ogni caso, entro il termine previsto per l'esecuzione della rimozione, rivolgere istanza motivata al Sindaco per ottenere una proroga di tale termine: il Sindaco decide con apposita ordinanza.
5. La vigilanza sulla materia disciplinata dal presente regolamento è demandata al personale della Polizia Municipale ed a quello degli Uffici tecnici comunali (edilizia privata, e LL.PP. – Viabilità), fatte salve le competenze di altri organi ed enti interessati.
6. Nel caso di violazione di cui al D.LGS 42/2004 si rimanda l'applicazione delle sanzioni a quanto previsto nel medesimo D.lgs.